REGOLAMENTO (CEE) N. 2373/83 DELLA COMMISSIONE

del 22 agosto 1983

che stabilisce le modalità d'applicazione della distillazione di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 337/79 per la campagna viticola 1983/1984

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1595/83 (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 5, e l'articolo 65,

considerando che l'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79 prevede la possibilità di decidere la distillazione preventiva dei vini da tavola e dei vini atti a produrre vino da tavola quando ciò risulti necessario, considerate le previsioni di vendemmia o ai fini del miglioramento della qualità dei prodotti immessi sul mercato; che le prime previsioni di vendemmia indicano una produzione quantitativamente importante e che, di conseguenza, è opportuno, tenuto conto della situazione eccedentaria del mercato vitivinicolo, disporre l'applicazione di tale misura;

considerando che la distillazione preventiva deve essere effettuata conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2179/83 del Consiglio, del 25 luglio 1983, che stabilisce le norme generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione (3);

considerando che il commercio dei prodotti impiegati per l'elaborazione dei vini consegnati alla distillazione potrebbe dar luogo ad abusi in talune zone, o in parti di zone viticole; che è quindi opportuno riservare, per dette zone o parti di zone viticole, lo statuto di produttore soltanto ai produttori che abbiano prodotto vino a partire da uve fresche da essi ottenute;

considerando che occorre precisare che i contratti e le dichiarazioni di consegna devono contenere, tra l'altro, gli elementi necessari per l'identificazione dei vini che ne formano oggetto;

considerando che, tanto per i produttori quanto per i distillatori, occorre prevedere determinati termini per lo svolgimento dell'operazione, per garantire alla misura la massima efficacia; che tali termini devono essere fissati tenendo conto della data di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79 per la distillazione obbligatoria;

considerando che il prezzo del vino destinato alla distillazione non consente, in genere, di commercializzare alle condizioni del mercato i prodotti ottenuti mediante distillazione; che è quindi necessario prevedere un aiuto, il cui importo è fissato sulla base dei criteri di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2179/83;

considerando che la distillazione preventiva è possibile per tutti i vini da tavola, nonché per i vini atti a produrre vini da tavola; che tuttavia i prezzi minimi d'acquisto dei vini conferiti alla distillazione sono fissati in percentuale dei prezzi d'orientamento dei vari tipi di vino da tavola; che è pertanto necessario definire i vini da tavola in stretta relazione economica con ciascun tipo di vino da tavola;

considerando che, data la mancanza di una definizione comunitaria del vino rosato ed ai fini di una maggiore chiarezza, occorre precisare che i vini da tavola rosati sono assimilati ai vini da tavola rossi a motivo della stretta relazione economica tra loro esistente;

considerando che occorre prevedere che il prezzo minimo garantito ai produttori sia versato a questi ultimi, in linea di massima entro termini che consentano loro di trarre un utile paragonabile a quello che essi ricaverebbero se si trattasse di una vendita commerciale; che è quindi indispensabile anticipare, per quanto possibile, il versamento degli aiuti dovuti loro per la distillazione in causa, garantendo nel contempo, grazie ad un adeguato regime di cauzione, il corretto svolgimento delle operazioni;

considerando che il vino conferito alla distillazione preventiva può essere trasformato in vino alcolizzato; che è opportuno quindi adattare in tal senso le disposizioni applicabili alle operazioni di distillazione, conformemente alle norme di cui agli articoli 25 e 26 del regolamento (CEE) n. 2179/83;

considerando che gli organismi d'intervento e la Commissione devono essere informati dello svolgimento delle operazioni di distillazione, in particolare dei quantitativi di vino distillati e dei quantitativi di prodotti ottenuti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 48.
(3) GU n. L 212 del 3. 8. 1983, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità d'applicazione per la campagna viticola 1983/1984 della distillazione preventiva dei vini da tavola e dei vini atti a produrre vino da tavola, di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 337/79.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento ed in deroga all'articolo 2, paragrafo 1, primo capoverso, lettera a), primo trattino, del regolamento (CEE) n. 2179/83, per quanto riguarda la zona viticola A e la parte tedesca della zona viticola B, sono considerati produttori le persone fisiche o giuridiche, o gruppi di persone, che abbiano prodotto vino a partire da uve fresche da essi ottenute.

Articolo 2

1. I contratti e le dichiarazioni di cui rispettivamente all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2179/83 sono sottoposti, per approvazione, all'organismo d'intervento competente entro e non oltre il 20 gennaio 1984.

Tuttavia, se è adottata la decisione di cui all'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79, la data di cui al primo comma è sostituita da quella della pubblicazione di detta decisione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

2. Nei contratti e nelle dichiarazioni di cui al paragrafo 1 sono indicati almeno :

a) il quantitativo, il colore e il titolo alcolometrico volumico effettivo dei vini da distillare, precisando se si tratta di vini da tavola o di vini atti a produrre vino da tavola ;

b) il nome e l'indirizzo del produttore ;

c) il luogo di magazzinaggio del vino ;

d) il nome del distillatore o la ragione sociale della distilleria ;

e) l'indirizzo della distilleria.

3. L'organismo d'intervento comunica al produttore il risultato della procedura di approvazione entro i trenta giorni successivi alla data di presentazione del contratto o della dichiarazione.

Articolo 3

Le operazioni di distillazione non possono avvenire dopo il 30 giugno 1984.

Articolo 4

1. Il prezzo minimo d'acquisto di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79 è pari a :

— 2,07 ECU per % vol e per ettolitro per i vini da tavola rossi dei tipi R I e R II,

— 3,08 ECU per % vol e per ettolitro per i vini da tavola rossi del tipo R III,

— 1,92 ECU per % vol e per ettolitro per i vini da tavola rossi del tipo A I, e per i vini atti a produrre vino da tavola,

— 4,30 ECU per % vol e per ettolitro per i vini da tavola bianchi del tipo A II,

— 4,91 ECU per % vol e per ettolitro per i vini da tavola bianchi del tipo A III.

2. Il prezzo minimo d'acquisto di cui al paragrafo 1 è pagato dal distillatore al produttore entro un termine di tre mesi a decorrere dal giorno dell'entrata in distilleria di ogni partita di vino consegnato.

3. Se la distillazione obbligatoria di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79 non è decisa, i prezzi di cui al paragrafo 1 sono maggiorati dei seguenti importi a decorrere dal 20 gennaio 1984 :

— 0,17 ECU per % vol e per ettolitro per i vini da tavola rossi dei tipi R I e R II,

— 0,26 ECU per % vol e per ettolitro per i vini da tavola rossi del tipo R III,

— 0,16 ECU per % vol e per ettolitro per i vini da tavola bianchi del tipo A I e per i vini atti a produrre vino da tavola,

— 0,36 ECU per % vol e per ettolitro per i vini da tavola bianchi del tipo A II,

— 0,41 ECU per % vol e per ettolitro per i vini da tavola bianchi del tipo A III.

4. Quando si applica la maggiorazione del prezzo minimo d'acquisto di cui al paragrafo 3, il distillatore versa al produttore l'importo della maggiorazione stessa :

— simultaneamente al prezzo minimo d'acquisto, se questo non è ancora stato versato,

— entro il 31 marzo 1984, se è già stato versato il prezzo minimo d'acquisto.

Articolo 5

1. L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 337/79 è fissato come segue :

a) quando il prodotto ottenuto dalla distillazione corrisponde alla definizione dell'alcole neutro di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 2179/83 :

— 1,53 ECU per % vol e per ettolitro se detto prodotto è ottenuto da vini da tavola rossi dei tipi R I e R II,

— 2,56 ECU per % vol e per ettolitro se detto prodotto è ottenuto da vini da tavola rossi del tipo R III,

— 1,38 ECU per % vol e per ettolitro se detto prodotto è ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A I e vini atti a produrre vino da tavola,

— 3,79 ECU per % vol e per ettolitro se detto prodotto è ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A II,

— 4,41 ECU per % vol e per ettolitro se detto prodotto è ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A III ;

b) quando il prodotto ottenuto dalla distillazione è un'acquavite di vino che risponde alle caratteristiche qualitative fissate dalle disposizioni nazionali applicabili :

— 1,48 ECU per % vol e per ettolitro se detto prodotto è ottenuto da vini da tavola rossi dei tipi R I e R II,

— 2,51 ECU per % vol e per ettolitro se detto prodotto è ottenuto da vini da tavola rossi del tipo R III,

— 1,33 ECU per % vol e per ettolitro se detto prodotto è ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A I e vini atti a produrre vino da tavola,

— 3,74 ECU per % vol e per ettolitro se detto prodotto è ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A II,

— 4,36 ECU per % vol e per ettolitro se detto prodotto è ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A III ;

c) quando il prodotto ottenuto dalla distillazione è un distillato o un alcole greggio avente un titolo alcolometrico di almeno 52 % vol :

— 1,47 ECU per % vol e per ettolitro se detto prodotto è ottenuto da vini da tavola rossi dei tipi R I e R II,

— 2,50 ECU per % vol e per ettolitro se detto prodotto è ottenuto da vini da tavola rossi del tipo R III,

— 1,32 ECU per % vol e per ettolitro se detto prodotto è ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A I e vini atti a produrre vino da tavola,

— 3,73 ECU per % vol e per ettolitro se detto prodotto è ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A II,

— 4,35 ECU per % vol e per ettolitro se detto prodotto è ottenuto da vini da tavola bianchi del tipo A III.

2. L'aiuto è calcolato sulla base dell'importo corrispondente al vino effettivamente consegnato, tenuto conto delle tolleranze di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2179/83.

Qualora sia applicabile la maggiorazione del prezzo minimo d'acquisto di cui all'articolo 4, paragrafo 3, l'aiuto è aumentato di un importo uguale alla maggiorazione. L'organismo d'intervento versa detto importo entro il termine previsto dall'articolo 7, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CEE) n. 2179/83.

Tuttavia, se il termine di cui al secondo comma scade prima che la maggiorazione suddetta sia applicabile, l'organismo d'intervento versa la maggiorazione al distillatore entro il 30 aprile 1984.

Articolo 6

1. Le disposizioni del presente regolamento relative ai vini rossi si applicano anche ai vini rosati.

2. Le disposizioni del presente regolamento relative a un determinato tipo di vino da tavola si applicano anche ai vini da tavola che si trovano in stretta relazione economica con tale tipo di vino da tavola.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono considerati in stretta relazione economica con il vino da tavola del tipo :

— A I, i vini da tavola bianchi che non appartengono ai tipi A I, A II o A III,

— R I, i vini da tavola rossi aventi un titolo alcolometrico effettivo non superiore a 12,5 % vol e che non appartengono ai tipi R I o R III,

— R II, i vini da tavola rossi aventi un titolo alcolometrico effettivo superiore a 12,5 % vol e che non appartengono al tipo R III.

Articolo 7

Entro un termine di 4 mesi successivo alla data di presentazione della prova che il quantitativo totale di vino indicato nel contratto è stato distillato, il distillatore è tenuto a fornire all'organismo d'intervento la prova che egli ha pagato :

— il prezzo minimo d'acquisto di cui all'articolo 4, paragrafo 1, entro il termine previsto dall'articolo 4, paragrafo 2, ed

— eventualmente la maggiorazione di detto prezzo minimo d'acquisto di cui all'articolo 4, paragrafo 3, entro il termine di cui all'articolo 4, paragrafo 4.

Se tale prova non è fornita entro il termine stabilito, l'aiuto versato è recuperato dall'organismo d'intervento. Tuttavia, se tale prova è presentata dopo la scadenza del termine, ma entro il 31 dicembre 1984, l'organismo d'intervento recupera un importo pari al 20 % dell'aiuto versato.

Se si constata che il distillatore non ha pagato il prezzo minimo d'acquisto al produttore, l'organismo d'intervento versa al produttore anteriormente al 1° maggio 1985 un importo pari all'aiuto, eventualmente tramite l'organismo d'intervento dello Stato membro del produttore.

Articolo 8

1. L'importo dell'anticipo di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2179/83 è versato entro il termine di tre mesi successivi alla presentazione della prova della costituzione della cauzione.

2. Ai fini dello svincolo della cauzione di cui al paragrafo 1, entro e non oltre il 31 ottobre 1984, è necessario fornire la prova che il quantitativo totale di vino è stato distillato ed, eventualmente, che è stato effettuato il pagamento del prezzo d'acquisto del vino entro i termini previsti.

Tuttavia, se le prove di cui al primo capoverso sono fornite dopo la scadenza del termine previsto, ma anteriormente al 1° febbraio 1985, l'importo da svincolare è pari all'80 % della cauzione, con incameramento della differenza.

Se dette prove non sono fornite anteriormente al 1° febbraio 1985, la cauzione è incamerata totalmente.

Al momento dello svincolo della cauzione l'organismo d'intervento effettua gli adeguamenti necessari qualora sia stata applicata la maggiorazione del prezzo minimo di acquisto di cui all'articolo 4, paragrafo 3.

Articolo 9

1. Nel caso di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2179/83, il contratto o la dichiarazione di consegna all'elaborazione di vino alcolizzato sono presentati per approvazione all'organismo d'intervento competente entro e non oltre il 20 gennaio 1984.

L'organismo d'intervento comunica al produttore il risultato della procedura di approvazione, entro i quindici giorni successivi alla data di presentazione del contratto o della dichiarazione.

2. L'elaborazione del vino alcolizzato può avvenire soltanto dopo l'approvazione del contratto o della dichiarazione e non oltre il 30 giugno 1984.

3. La distillazione del vino alcolizzato non può avvenire dopo il 31 luglio 1984.

4. L'elaboratore invia all'organismo d'intervento, entro e non oltre il 10 di ogni mese, una distinta dei quantitativi di vino che gli sono stati consegnati nel corso del mese precedente.

5. Per il vino trasformato in vino alcolizzato l'elaboratore beneficia di un aiuto, calcolato per ettolitro e per % vol di alcole effettivo di vino prima della trasformazione in vino alcolizzato, pari a :

— 1,45 ECU per i vini da tavola rossi dei tipi R I e R II,
— 2,46 ECU per i vini da tavola rossi del tipo R III,
— 1,30 ECU per i vini da tavola bianchi del tipo A I e per i vini atti a produrre vino da tavola,
— 3,68 ECU per i vini da tavola bianchi del tipo A II,
— 4,29 ECU per i vini da tavola bianchi del tipo A III.

Per beneficiare dell'aiuto, l'elaboratore presenta, entro e non oltre il 30 giugno 1984, una domanda all'organismo d'intervento competente, allegando copia dei documenti d'accompagnamento relativi al trasporto del vino per il quale è richiesto l'aiuto oppure un riepilogo di tali documenti.

Gli Stati membri possono esigere che le copie o il riepilogo di cui al capoverso precedente siano vistate da un servizio di controllo.

L'aiuto è versato entro i tre mesi successivi alla data di presentazione della prova della costituzione della cauzione di cui all'articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2179/83 e comunque dopo la data alla quale il contratto o la dichiarazione sono stati approvati.

Se la maggiorazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, è dovuta, essa deve essere versata entro i termini di cui all'articolo 4, paragrafo 4.

6. Fatto salvo il disposto dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2179/83, la cauzione è svincolata soltanto se, entro e non oltre il 30 novembre 1984, è fornita la prova che :

— il quantitativo totale di vino indicato nel contratto o nella dichiarazione è stato trasformato in vino alcolizzato e distillato,
— il prezzo d'acquisto del vino è stato pagato al produttore entro il termine di cui all'articolo 4, paragrafo 2,
— l'eventuale maggiorazione del prezzo d'acquisto di cui all'articolo 4, paragrafo 3, è stata pagata al produttore entro i termini di cui all'articolo 4, paragrafo 4.

Se le prove di cui al primo capoverso non sono fornite entro il 30 novembre 1984, l'organismo d'intervento recupera l'aiuto presso l'elaboratore del vino alcolizzato.

Tuttavia, se tali prove sono presentate dopo la scadenza del termine previsto, ma anteriormente al 1° marzo 1985, l'organismo d'intervento recupera un importo pari al 20 % dell'importo versato.

Se si constata che l'elaboratore di vino alcolizzato non ha pagato il prezzo d'acquisto al produttore, l'organismo d'intervento versa al produttore entro il 1° aprile 1985 un importo pari all'aiuto, eventualmente tramite l'organismo d'intervento dello Stato membro del produttore.

Al momento dello svincolo della cauzione l'organismo d'intervento effettua gli adeguamenti necessari qualora sia stata applicata la maggiorazione del prezzo minimo di acquisto di cui all'articolo 4, paragrafo 3.

Articolo 10

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro e non oltre il 29 febbraio 1984, i quantitativi di vino indicati nei contratti di distillazione approvati.

2. I distillatori inviano all'organismo d'intervento, entro e non oltre il 10 di ogni mese, una distinta dei quantitativi di vino distillati nel corso del mese precedente, ripartiti a seconda delle categorie di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 2179/83.

3. Gli Stati membri comunicano per telescritto alla Commissione, entro e non oltre il 20 di ogni mese per il mese precedente, i quantitativi di vini distillati e i quantitativi, espressi in alcole puro, di prodotti ottenuti, distinguendoli conformemente alle disposizioni del paragrafo 2.

4. Gli Stati membri comunicano, entro e non oltre il 30 settembre 1984, i casi in cui il distillatore o l'elaboratore non hanno adempiuto ai rispettivi obblighi e le conseguenti misure adottate.

Articolo 11

La conversione in moneta nazionale degli importi di cui al presente regolamento è effettuata tramite il tasso rappresentativo vigente il 16 dicembre 1983 nel settore del vino, applicabile in via anticipata a decorrere dal 1° settembre 1983.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione